



25726.16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Fallimento.
Esercizio
provvisorio.
Servizio
idrico
integrato.
Restituzione
impianti.
Ricorso ex
art. 111
cost.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -

R.G.N. 18363/2014

Cron. 25726

Rep. /C.I.

ha pronunciato la seguente

Ud. 13/07/2016

SENTENZA

PU

sul ricorso 18363-2014 proposto da:

FALLIMENTO ACQUE POTABILI SICILIANE S.P.A., in persona
dei Curatori avv.

2016

giusta procura in calce al ricorso;

1401

- **ricorrente** -

contro

COMUNE DI CINISI, COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA,
COMUNE DI CAMPOFIORITO, COMUNE DI MEZZOJUSO, COMUNE DI

TERRASINI, COMUNE DI VILLAFRATI, COMUNE DI TERMINI
IMERESE, COMUNE DI VICARI, COMUNE DI POLLINA, in
persona dei rispettivi Sindaci pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. P. DA
PALESTRINA 19, presso l'avvocato

giusta procure in calce al controricorso;

- **controricorrenti** -

contro

COMUNE DI TRAPPETO;

- **intimato** -


avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di PALERMO,
~~depositata~~^{notificata} il 03/06/2014 e depositata il 5/5/14 n° 45/14;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/07/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato
con delega avv. _____, che si riporta;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato
_____ che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.





18363-14

Svolgimento del processo

Con decreto del 29-10-2013 il tribunale di Palermo disponeva la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria della società Acque potabili siciliane, gerente, su base convenzionale, il servizio idrico integrato per i comuni dell'Ambito territoriale ottimale (Ato) 1.

Contestualmente autorizzava l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Durante l'esercizio provvisorio la regione Sicilia chiedeva al tribunale di sospendere le operazioni di restituzione degli impianti idrici ai comuni proprietari, affinché fosse garantita l'efficienza del servizio idrico integrato. Dopodiché tra l'assessorato regionale competente, la curatela del fallimento e alcuni comuni veniva concluso un accordo finalizzato a consentire ai commissari straordinari dell'Ato 1 di riprendere le reti idriche e fognarie e gli impianti di depurazione con unica consegna entro il 5-2-2014.

Su istanza della curatela fallimentare, il tribunale, con ordinanza in data 31-1-2014, ratificava l'accordo e disponeva non farsi luogo alla restituzione frazionata di reti e impianti ai comuni che ne avevano fatto richiesta, così da consegnarli invece all'Ato.



Il provvedimento veniva reclamato dai comuni di Cinisi, Campofiorito, Castronovo di Sicilia, Mezzojuso, Terrasini, Trappeto, Villafrati, Termini Imerese, Vicari e Pollina, e veniva revocato dalla corte d'appello di Palermo sul rilievo che l'esercizio provvisorio era scaduto il 29-1-2014 e che la mancata restituzione ai comuni non appariva giustificata e poteva essere fonte di danni, considerato che i comuni avevano dovuto provvedere a proprie spese al fine di consentire l'erogazione dell'acqua.

Ricorre adesso per cassazione la curatela del fallimento, deducendo cinque motivi illustrati da successiva memoria. Resistono i comuni con controricorso.

Motivi della decisione

I. - La ricorrente deduce nell'ordine:

(i) violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 52 e 93 della l. fall., avendo la corte d'appello pronunciato su materia di competenza del solo tribunale fallimentare e su domanda non spiegata in prime cure;

(ii) conseguente nullità del provvedimento, non essendo la domanda dei comuni transitata per lo speciale procedimento di cui all'art. 93 della l. fall.;

(iii) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in ordine alla eccepita (dai comuni) risoluzione della convenzione intercorsa con l'Ato;



(iv) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., circa la funzione pratica dell'accordo posto a base della consegna degli impianti all'Ato;

(v) violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ., e nullità del provvedimento, atteso che la regione Sicilia non era stata parte del giudizio di reclamo.

II. - Deve essere premesso che il provvedimento di cui si discute ha avuto la limitata funzione di revocare un'ordinanza con cui era stata sospesa, nel corso dell'esercizio provvisorio, la restituzione degli impianti ai comuni proprietari.

La corte d'appello ha ritenuto semplicemente "opportuno" che gli impianti e le reti idriche e fognarie fossero restituite ai comuni, "nulla ostando" che gli stessi venissero "in seguito riconsegnati al soggetto eventualmente individuato per la gestione".

L'esplicito riferimento dell'ordinanza a profili di opportunità, quale elemento fondativo della disposta restituzione, rende chiaro che essa non ha avuto per oggetto la questione afferente l'accertamento di esistenza di un diritto soggettivo sostanziale.

L'ordinanza è rimasta incentrata su una statuizione temporanea e specificamente finalizzata.



III. - Un provvedimento siffatto non possiede carattere decisorio, giacché non incide, appunto, direttamente su diritti soggettivi, né possiede carattere definitivo, essendo sempre a sua volta revocabile.

Come tale non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 13 luglio 2016.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Caldarola

Depositato in Cancelleria

il 14 DIC 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Caldarola